# A521B - ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DELLA DOMANDA DI SERVIZI TAXI NEL COMUNE DI TORINO-INOTTEMPERANZA

Provvedimento n. 27990

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 novembre 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 14-bis, comma 3, della citata legge, che prevede che: "L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il proprio provvedimento n. 27434 del 29 novembre 2018 con il quale ha adottato la misura cautelare di cui all'articolo 14-bis della legge n. 287/90 nei confronti di Società Cooperativa Taxi Torino, consistente nell'ordinare alla società di sospendere l'applicazione della clausola di cui all'articolo 14.2, lettera f), dello Statuto nelle more della decisione di merito, richiedendo al contempo alla Società Cooperativa Taxi Torino di dare comunicazione all'Autorità delle iniziative poste in essere per ottemperare a quanto ordinato, con specifica relazione scritta da trasmettere entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento;

VISTE le informazioni pervenute in data 8 luglio 2019 e integrate, a seguito di richiesta di informazioni formulata dall'Autorità, in data 13 settembre 2019;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, la segnalazione pervenuta in data 22 agosto 2019;

CONSIDERATO quanto segue:

### I. IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE N. 27434/2018

- 1. Con provvedimento n. 27434 del 29 novembre 2018 l'Autorità ha deliberato: a) di adottare la misura cautelare di cui all'articolo 14-bis della legge n. 287/90 nei confronti di Società Cooperativa Taxi Torino, consistente nell'ordinare alla società di sospendere l'applicazione della clausola di cui all'articolo 14.2, lettera f) dello Statuto nelle more della decisione di merito; b) che entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Società Cooperativa Taxi Torino deve inviare una relazione dettagliata sull'attività svolta per ottemperare alla presente delibera".
- **2.** L'articolo 14.2, lettera f) dello Statuto della Società Cooperativa Taxi Torino (di seguito, "Taxi Torino") prevede l'esclusione del tassista "che, pur rimanendo socio della cooperativa, aderisca ad altro soggetto titolare o gestore di diverso sistema tecnologico di intermediazione tra domanda e offerta del servizio taxi o, comunque, ne utilizzi le prestazioni". La cooperativa torinese ha applicato detta clausola, escludendo tre tassisti soci che avevano utilizzato anche i servizi di Mytaxi Italia S.r.l. (di seguito, "Mytaxi") nel settembre 2017, e altri tre nel maggio 2018.
- **3.** Il provvedimento n. 27434/2018 ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare. Quanto al *fumus boni iuris*, sono risultate confermate, da un lato, la posizione di assoluta dominanza di Taxi Torino nel mercato rilevante pari a oltre il 90%; dall'altro, la strategia escludente e dunque abusiva della cooperativa.
- **4.** In particolare, i documenti istruttori hanno dimostrato che, sin dal luglio del 2017, Taxi Torino fortemente preoccupata per l'utilizzo da parte di alcuni soci dell'app di Mytaxi, il cui lancio ufficiale era previsto a settembre 2017 ha adottato specifiche iniziative volte a prevenire e scongiurare l'utilizzo simultaneo da parte dei propri soci di servizi di intermediazione della domanda offerti da altre piattaforme. Dette iniziative sono culminate nella decisione dell'assemblea straordinaria del 3 agosto 2017, che ha inserito la lettera f) nell'articolo 14.2 dello Statuto, con il precipuo obiettivo di impedire l'ingresso di operatori innovativi come Mytaxi.
- **5.** Inoltre, Taxi Torino sulla base dei riscontri di un'indagine commissionata a un'agenzia investigativa volta a verificare l'utilizzo da parte dei propri soci dei servizi offerti da Mytaxi (sia immediatamente prima del lancio della nuova *app* che almeno durante tutto il semestre successivo) ha deliberato l'immediata esclusione di tre tassisti nel settembre 2017 e di altri tre nel maggio 2018.
- **6.** Quanto al *periculum in mora*, le tempestive e ripetute esclusioni dei tassisti "*infedeli*", attraverso il loro valore segnaletico nei confronti della quasi totalità dei tassisti torinesi, hanno fatto sì che la clausola di cui all'articolo 14.2, lettera f) dispiegasse e continuasse a dispiegare anche per il futuro un significativo effetto restrittivo della concorrenza, producendo una grave e irreparabile alterazione delle dinamiche competitive, in danno della concorrenza e dei consumatori.
- 7. Infatti, i dati emersi nel corso dell'istruttoria cautelare hanno dimostrat non solo che un numero sempre crescente di tassisti, pur registrandosi a Mytaxi, di fatto non ha utilizzato l'app, ma anche che il numero dei tassisti che hanno utilizzato l'app almeno una volta per turno (gli "attivi") fosse assolutamente basso, talvolta prossimo allo zero. A tale proposito, dai dati prodotti in corso di procedura è risultato che, a seguito delle condotte abusive di Taxi Torino, il

numero dei tassisti attivi con Mytaxi non ha mai superato, dal momento del lancio ufficiale dell'app, l'1% del totale delle licenze presenti a Torino.

- **8.** Avverso il provvedimento n. 27434/2018 Taxi Torino ha proposto ricorso davanti al Tar Lazio, chiedendo contestualmente al Giudice amministrativo la sospensione dell'esecuzione dello stesso. Detto provvedimento cautelare dapprima sospeso dal TAR Lazio con ordinanza n. 721 del 30 gennaio 2019 è stato poi confermato dallo stesso giudice con sentenza n. 7463 del 7 giugno 2019, che ha respinto definitivamente il ricorso di Taxi Torino.
- **9.** In data 5 luglio 2019, Taxi Torino ha proposto ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della predetta sentenza del TAR Lazio n. 7463/19. L'istanza di sospensione è stata discussa innanzi al Consiglio di Stato nell'udienza del 30 luglio 2019, mentre il giudizio di merito è tuttora pendente.

#### II. LA RELAZIONE DI OTTEMPERANZA

- **10.** In data 8 luglio 2019, Taxi Torino ha presentato una relazione di ottemperanza con la quale ha rappresentato che il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato di sospendere l'applicazione della clausola di cui all'articolo 14.2, lettera f) dello Statuto fino alla decisione del Consiglio di Stato sull'istanza di sospensiva della predetta sentenza del TAR Lazio. La delibera, datata 5 luglio 2019, stabilisce testualmente la "sospensione dell'applicazione della clausola di cui all'articolo 14.2, lettera f) dello Statuto fino alla decisione del Consiglio di Stato sull'istanza di sospensiva".
- 11. Inoltre, in data 13 settembre 2019 Taxi Torino ha integrato la propria relazione di ottemperanza, precisando di aver comunicato a tutti i tassisti soci la suddetta delibera con PEC del 18 luglio 2019, nonché tramite la sua affissione alla bacheca della sede della cooperativa. Di seguito il testo della PEC: "Gentilissimo socio, La informiamo che, in ottemperanza a quanto disposto in via cautelare dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel procedimento A521 intrapreso su denuncia di MyTaxi, il CdA della Cooperativa Taxi Torino, in data 5 luglio 2019, ha deliberato di sospendere l'applicazione di cui all'articolo 14.2, lettera f) del vigente Statuto, fino alla decisione del Consiglio di Stato sulla Istanza di sospensiva presentata dalla Cooperativa con il Ricorso R.G. 5804/2019, che verrà discussa nella Udienza del 30 luglio 2019. Con successiva Pec vi daremo notizia dell'esito di detta Udienza e della data di convocazione dell'Assemblea dei soci, in relazione alla situazione che si determinerà a seguito della decisione del Consiglio di Stato".
- **12.** Infine, Taxi Torino ha informato che un eventuale esito sfavorevole della sentenza del Consiglio di Stato per la cooperativa comporterà l'adozione di una nuova delibera del Consiglio di Amministrazione, che differirà il termine di efficacia della precedente delibera del 5 luglio fino alla definizione del procedimento A521.

## III. LA SEGNALAZIONE DEI TASSISTI ESCLUSI NEL SETTEMBRE 2017

- **13.** In data 22 agosto 2019, i tre tassisti esclusi nel settembre 2017 da Taxi Torino ai sensi della clausola di cui all'articolo 14.2, lettera f) dello Statuto per aver aderito a Mytaxi ed effettuato corse fornitegli dall'omonima *app* hanno segnalato una presunta inottemperanza al provvedimento cautelare dell'Autorità, consistente nel rigetto da parte di Taxi Torino della loro richiesta di "*reintegra*" nella qualità di soci.
- **14.** In particolare, dalla segnalazione emerge che, in data 2 agosto 2019, i tre tassisti esclusi, con distinte domande, hanno chiesto "la reintegra immediata nella propria qualità di socio".
- **15.** In data 5 agosto 2019, Taxi Torino ha comunicato a ciascuno dei tre tassisti esclusi, con distinte risposte, che "in relazione alla sua richiesta di "reintegra", la stessa non può essere accolta in quanto la delibera del C.D.A. di sospensione dell'applicazione dell'articolo 14.2 lettera "f" dello Statuto ha, ovviamente, decorrenza ex nunc e non ex tunc. In assenza, dunque, di alcun effetto retroattivo di tale delibera la sua esclusione da Socio rimane valida, efficace e legittima".
- **16.** In data 22 agosto 2019, con la medesima comunicazione inviata all'Autorità, i tre tassisti esclusi hanno riscontrato il rifiuto al reintegro nella qualità di socio opposto da Taxi Torino, rilevando come tale rifiuto fosse illegittimo e ingiustificato. Nella nota di riscontro si legge in particolare come: "una applicazione con mero effetto ex nunc della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa e la conseguente risposta negativa fornita allo scrivente tassista espulso in ragione della lettera f) dell'articolo 14.2 dello Statuto che ha fatto richiesta di reintegro siano contrarie a quanto stabilito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento n. 27434 del 29 novembre 2018 con cui ha disposto la misura cautelare della sospensione dell'applicazione di detta previsione statutaria".

#### **IV. VALUTAZIONI**

- **17.** Sulla base delle risultanze raccolte, Taxi Torino non risulta allo stato aver ottemperato a quanto disposto dal provvedimento n. 27434 del 29 novembre 2018.
- **18.** In particolare, appare costituire inottemperanza la condotta di Taxi Torino in contrasto con le valutazioni effettuate dall'Autorità nel provvedimento n. 27434/2018 laddove, opponendo il tema dell'operatività solo ex nunc della

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Peraltro, i tre tassisti ritengono che "tale posizione appaia comportare, sul piano civilistico, sia una violazione del principio delle porte aperte nelle cooperative, sia una discriminazione ingiustificata tra i soci attuali della cooperativa e gli ex soci espulsi in applicazione dell'art. 14.2 lett. f) dello Statuto".]

sospensione di efficacia della clausola controversa, nella sostanza impedisce ai tassisti di essere soci della cooperativa e al contempo di utilizzare servizi di intermediazione della domanda di taxi offerti da concorrenti.

- **19.** Ed invero, mette conto rilevare come sotto il profilo sostanziale la richiesta di reintegro dei tassisti esclusi sia assolutamente assimilabile, quanto ai suoi effetti, a una richiesta di nuova ammissione, rispetto alla quale non può valere l'opposizione della clausola di cui all'articolo 14.2, lettera f) dello Statuto, ora sospesa.
- **20.** In conclusione, sussistono i presupposti per contestare la violazione dell'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 287/90 nei confronti di Taxi Torino e ricorrono, conseguentemente, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 14-bis, comma 3, della citata legge, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

RITENUTO che il fatto accertato, consistente nel rifiuto di reintegro dei tre tassisti esclusi dalla cooperativa a settembre 2017, integra una fattispecie di inottemperanza al provvedimento dell'Autorità n. 27434 del 29 novembre 2018, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 287/90;

#### **DELIBERA**

- a) di contestare a Società Cooperativa Taxi Torino la violazione di cui all'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 287/90 per inottemperanza, nei limiti sopra esposti, al provvedimento dell'Autorità n. n. 27434 del 29 novembre 2018;
- b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Chiara de Mari;
- c) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti di Società Cooperativa Taxi Torino, nonché da persone da essi delegate;
- d) con riguardo all'inottemperanza contestata, che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 maggio 2020.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE Roberto Rustichelli